

Bruxelles, 11 novembre 2015
(OR. en)

13923/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0256 (NLE)**

FISC 146

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 novembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 552 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 552 final.

All.: COM(2015) 552 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.11.2015
COM(2015) 552 final

2015/0256 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con le lettere protocollate dalla Commissione il 15 luglio 2015 e il 20 agosto 2015, il Belgio ha chiesto l'autorizzazione per continuare a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 25 000 EUR in moneta nazionale. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 3 settembre 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 4 settembre 2015, la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

- **Contesto generale**

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 285 della direttiva IVA, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/288/CEE del Consiglio¹ possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari non supera i 5 000 EUR. Poiché il Belgio non si è avvalso di tale opzione, ciò ha comportato l'applicazione di una soglia particolarmente bassa, che nel 2012 corrispondeva a 5 580 EUR.

Nel 2012 il Belgio ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione fiscale nazionale. Con decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2013², il Consiglio ha autorizzato il Belgio ad applicare una franchigia dall'IVA, fino al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. Questa misura è facoltativa per i soggetti passivi. Il Belgio ha ora chiesto la proroga di tale misura.

Pur essendo autorizzato ad applicare l'esenzione fino ad un volume d'affari pari a 25 000 EUR, il Belgio ha applicato, nella pratica e come primo passo, una soglia inferiore di 15 000 EUR a decorrere dal 1° aprile 2014. Dalle informazioni fornite dal Belgio, questa prima modifica della soglia ha portato, nel 2014, ad un aumento dei soggetti passivi esenti da IVA nell'ambito del regime per le PMI di 18 942 (passando da 79 190 a 98 132 ossia il 23,9%). In relazione al numero totale dei soggetti passivi, la percentuale è aumentata dal 7,4%

¹ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

² GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13.

all'11,4%. A partire dall'introduzione di tale soglia, l'incidenza finanziaria della misura ha rappresentato lo 0,0074% del totale delle entrate IVA nel 2014. Estrapolato per tutto l'anno 2014, l'impatto corrisponderebbe allo 0,0188% del totale delle entrate IVA.

Sulla base di questa esperienza, il Belgio ritiene che la misura di deroga abbia portato ad una semplificazione, sia per i soggetti passivi che per l'amministrazione fiscale, e desidera pertanto aumentare la soglia fino al massimo iniziale di 25 000 EUR a decorrere dal 2016. Secondo il Belgio, ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per un ulteriore numero di piccole imprese che, come accennato, manterrebbero il diritto di scegliere di continuare l'applicazione delle normali disposizioni in materia di IVA. Al tempo stesso, l'impatto della misura sull'importo complessivo delle entrate dell'IVA riscosse nella fase del consumo finale rimarrebbe trascurabile.

Poiché il Belgio non chiede una soglia superiore a quanto è stato già autorizzato in precedenza, la deroga può essere prorogata senza la necessità di modificare il contenuto. Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2018 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca le soglie del volume d'affari annuo al di sotto delle quali un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri. Alla Polonia³ è stata concessa una soglia di 30 000 EUR, alla Lituania⁴ una soglia di 45 000 EUR, alla Lettonia⁵ e alla Slovenia⁶ una soglia di 50 000 EUR, all'Italia⁷ e alla Romania⁸ una soglia di 65 000 EUR.

• Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione «"Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act per l'Europa"»⁹.

³ Decisione di esecuzione 2015/1173/UE del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

⁴ Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).

⁵ Decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 46).

⁶ Decisione di esecuzione 2013/54/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 15).

⁷ Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).

⁸ Decisione 2014/931/UE di esecuzione del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).

⁹ COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Non applicabile.

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere per altri tre anni una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza incidere notevolmente sul gettito complessivo dell'IVA. In

considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo e un termine che è automaticamente fissato per tale deroga al 31 dicembre 2018.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹⁰, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹¹, possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR. Il Belgio ha chiesto che tale soglia sia portata a 25 000 EUR.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2013/53/UE del Consiglio¹², il Belgio è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2015 e come deroga, ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. In pratica, il Belgio non ha usato la soglia massima autorizzata ma ha applicato, a decorrere dal 1° aprile 2014, una soglia di 15 000 EUR.
- (3) Con lettere protocollate dalla Commissione il 15 luglio 2015 e il 20 agosto 2015, il Belgio ha chiesto nuovamente l'autorizzazione ad applicare una soglia di esenzione pari a 25 000 EUR.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 3 settembre 2015, la Commissione ha informato gli altri

¹⁰ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹¹ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303.

¹² Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 13).

Stati membri della richiesta presentata dal Belgio. Con lettera del 4 settembre 2015, la Commissione ha comunicato al Belgio che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

- (5) Secondo le informazioni comunicate dal Belgio, 18 942 soggetti passivi supplementari hanno beneficiato dell'applicazione dell'aumento della soglia a 15 000 EUR che ha comportato una riduzione stimata del gettito fiscale dell'IVA pari a circa lo 0,0188% nel 2014.
- (6) Dato che l'applicazione di tale soglia ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le più piccole imprese, anche se queste ultime sono ancora libere di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Belgio ad applicare una soglia di 25 000 EUR in quanto essa può ridurre ulteriormente gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione «"Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act per l'Europa"»¹³.
- (7) Secondo il Belgio, la misura di deroga avrà solo un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale nella fase del consumo finale.
- (8) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Belgio effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/53/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/53/UE, la data del "31 dicembre 2015" è sostituita da quella del "31 dicembre 2018".

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹³ COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.